

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTA** la Legge regionale della Lombardia del 13 dicembre 2004, n. 33 recante “Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario, e in particolare l’art. 6, comma 1”;
- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 in data 12 marzo 1998, e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento Didattico d’Ateneo emanato dal Rettore con Decreto n. 11738 del 18 settembre 2001 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento elettorale della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, emanato con Decreto Rettorale n. 12700 del 22 settembre 2003 e successive modificazioni;
- VISTA** la deliberazione assunta dal Senato Accademico nella seduta del 21 gennaio 2020;
- VISTA** la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2020

DECRETA**Art. 1**

Il Regolamento elettorale della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, citato in premessa, è modificato come da testo allegato di cui diviene parte integrante.

Art. 2

A tutti i Rappresentanti eletti per il biennio 2019/2021 trova applicazione l’art. 25, comma 7 per il mandato in corso.

IL RETTORE
Prof. Gian Battista CANOVA



Milano, 18 FEB 2020

Reg.to al n. 18826

cm

REGOLAMENTO ELETTORALE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM

*Emanato con D.R. n. 12700 del 22 settembre 2003
Modificato con D.R. n. 13014 del 27 aprile 2004
Modificato con D.R. 13690 del 27 dicembre 2005
Modificato con D.R. n. 14212 del 23 novembre 2006
Modificato con D.R. n. 14297 dell'1 marzo 2007
Modificato con D.R. n. 14376 dell'28 agosto 2007
Modificato con D.R. n. 14738 del 7 ottobre 2008
Modificato con D.R. n. 15270 del 24 novembre 2009
Modificato con D.R. n. 16382 del 4 febbraio 2013
Modificato con D.R. n. 16586 del 4 novembre 2013
Modificato con D.R. n. 17920 del 27 settembre 2017
Modificato con D.R. n. 18686 del 10 ottobre 2019
Modificato con D.R. n. 18826 del 18 febbraio 2020*

TITOLO I – ELEZIONE DEL RETTORE

ART. 1 – CONVOCAZIONE ELETTORALE

- 1) Il procedimento elettorale per l'elezione del Rettore è avviato:
 - in caso di rinnovo alla naturale scadenza, nel corso dell'ultimo anno accademico del quinquennio di nomina;
 - in caso di cessazione anticipata dalla carica, entro 90 giorni dalla cessazione secondo le modalità previste dall'art. 16 dello Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.
- 2) L'elezione ha luogo nel corso di una seduta del Consiglio di Amministrazione: il procedimento elettorale prende avvio con ordinanza del Rettore uscente, iscritta nel registro dei Decreti Rettorali, contenente l'invito alla formulazione, da parte del Senato Accademico, della terna di docenti costituenti l'elettorato passivo.
- 3) L'ordinanza individua le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni e le posizioni che, ai sensi della normativa in vigore, comportano limitazioni nell'elettorato attivo e passivo.
- 4) In ogni procedura richiesta per lo svolgimento delle elezioni del Rettore, il Rettore uscente è assistito, per ogni necessità, dal Direttore Generale.
- 5) Dell'indizione delle elezioni del Rettore e delle scadenze relative viene data tempestiva comunicazione a tutta la comunità universitaria, anche attraverso il Portale e la Intranet di Ateneo.

ART. 2 – DEFINIZIONE DELL'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

- 1) Il Rettore è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i professori di ruolo di I fascia dell'Università che abbiano optato per il regime di tempo pieno - od optino in tal senso in caso di elezione - su una terna di nomi proposta dal Senato accademico, che comprende il Rettore uscente.
- 2) Qualora il Senato Accademico non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal Rettore, o proceda alla formulazione di una terna incompleta, il Consiglio di Amministrazione procede alla elezione scegliendo il Rettore fra tutti gli aventi diritto.

- 3) L'elettorato attivo è attribuito al Consiglio di Amministrazione, e precisamente a tutti i suoi componenti aventi voto deliberativo insediati alla data della riunione del Consiglio stesso.

ART. 3 - MODALITÀ DI VOTO DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) La convocazione elettorale è costituita dalla lettera di convocazione assembleare, a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con l'indicazione dell'apposito punto all'ordine del giorno.
- 2) L'adunanza è valida se è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto.
- 3) Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Il seggio elettorale è composto nel corso della seduta, nell'ambito del Consiglio, ed è costituito dal Rettore e da due componenti il Consiglio, scelti tra i presenti, di cui uno con funzioni di Segretario: di tutte le operazioni di voto e scrutinio è redatto un apposito verbale, allegato al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione.
- 4) Ogni elettore può esprimere una sola preferenza barrando sulla scheda la casella posta a fianco del nominativo del candidato prescelto.
- 5) Sono considerate nulle le schede contenenti preferenze per più di un candidato o comunque recanti ulteriori scritte oltre la preferenza o recanti segni di riconoscimento.
- 6) Le ulteriori modalità operative sono determinate dal Consiglio di Amministrazione stesso.
- 7) Il Rettore uscente istituisce una Commissione elettorale di verifica di eventuali contestazioni, composta dal Decano, da un professore di I fascia scelto tra coloro che non godano dell'elettorato passivo e dal Direttore Generale, con funzioni di Segretario. La Commissione opera solo in caso di necessità.

ART. 4 – ELEZIONE PER ACCLAMAZIONE

- 1) In caso di unanimità di consensi, l'elettorato attivo può procedere alla elezione per acclamazione.

ART. 5 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI E NOMINA DEL RETTORE

- 1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione proclama l'esito delle votazioni, al quale viene data adeguata pubblicità, anche mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università e pubblicazione sul Portale e sulla Intranet di Ateneo.
- 2) Il Rettore eletto, è nominato con Decreto del Ministro. Il Rettore dura in carica cinque anni e può essere confermato.

TITOLO II – ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.6 - CONVOCAZIONE ELETTORALE

- 1) Le votazioni per l'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno luogo nel corso della prima seduta utile del Consiglio di Amministrazione nella rinnovata composizione dell'organo collegiale a seguito della quadriennale scadenza naturale del mandato, secondo le modalità previste dagli artt. 10 e 12 dello Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.
- 2) In caso di cessazione anticipata dalla carica di Presidente la votazione deve svolgersi entro 90 giorni dalla data di cessazione, nel corso di una apposita convocazione del Consiglio di Amministrazione.
- 3) La convocazione elettorale è costituita dalla lettera di convocazione assembleare, a firma del Rettore, con l'indicazione dell'apposito punto all'ordine del giorno.

ART. 7 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

- 1) L'elettorato passivo è attribuito a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione con l'esclusione:
 - del Rettore;
 - del Preside di Facoltà designato;
 - del rappresentante degli studenti.
- 2) L'elettorato attivo è attribuito a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione aventi voto deliberativo, alla data della convocazione elettorale.
- 3) L'adunanza è valida se è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto.

ART. 8 – MODALITÀ' DI VOTO

- 1) Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Il seggio elettorale è composto nel corso della seduta, nell'ambito del Consiglio, ed è costituito dal Rettore e da due componenti il Consiglio, scelti tra i presenti, di cui uno con funzioni di Segretario: le ulteriori modalità operative sono determinate dal Consiglio stesso. Di tutte le operazioni di voto e scrutinio è redatto un apposito verbale, allegato al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 9 – ELEZIONE PER ACCLAMAZIONE

- 1) In caso di unanimità di consensi, l'elettorato attivo può procedere alla elezione per acclamazione.

ART. 10 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI E NOMINA DEL PRESIDENTE

- 1) La nomina è resa immediatamente esecutiva dall'approvazione seduta stante degli atti da parte del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III – ELEZIONE DEI PRESIDI DI FACOLTÀ'

ART. 11 - CONVOCAZIONE ELETTORALE

- 1) L'elezione dei Presidi di Facoltà ha luogo nel corso di una seduta del Senato Accademico, secondo le modalità previste dall'art. 27 dello Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM.
- 2) Il procedimento elettorale prende avvio con ordinanza del Rettore, iscritta nel registro dei Decreti Rettorali, contenente l'invito alla formulazione da parte dei Consigli di Facoltà della composizione della terna di docenti, costituenti l'elettorato passivo, che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- 3) L'ordinanza individua le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni e le posizioni che, ai sensi della normativa in vigore, comportano limitazioni nell'elettorato attivo e passivo.
- 4) In ogni procedura richiesta per lo svolgimento delle elezioni dei Presidi di Facoltà, il Rettore è assistito, per ogni necessità, dal Direttore Generale.
- 5) Dell'indizione delle elezioni dei Presidi di Facoltà e delle scadenze relative viene data tempestiva comunicazione a tutta la comunità universitaria, anche attraverso il Portale e la Intranet di Ateneo.

ART. 12 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

- 1) Il Preside è eletto dal Senato Accademico tra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno afferenti alla Facoltà, sulla base di una terna di nomi proposta dal Consiglio di Facoltà nella composizione di cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 28, comma 3 dello Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, e che assicurano un numero di anni di

servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo e comunque soddisfino i requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto.

- 2) Qualora il Consiglio di Facoltà non proceda alla formulazione della terna entro quindici giorni dalla richiesta avanzata dal Rettore, o proceda alla formulazione di una terna incompleta, il Senato Accademico procede alla designazione del Preside fra tutti gli aventi diritto.
- 3) L'elettorato attivo è attribuito al Senato Accademico, e precisamente a tutti i suoi componenti aventi voto deliberativo insediati alla data della riunione del Senato Accademico stesso.

ART. 13 - MODALITÀ DI VOTO DA PARTE DEL SENATO ACCADEMICO

- 1) La convocazione elettorale è costituita dalla lettera di convocazione assembleare, a firma del Rettore, con l'indicazione dell'apposito punto all'ordine del giorno.
- 2) L'adunanza è valida se è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto.
- 3) Le votazioni, tanto per quel che attiene alla composizione della terna da parte della Facoltà, quanto per l'elezione del Preside da parte del Senato Accademico, si svolgono a scrutinio palese. Nella votazione del Senato, il voto del Rettore vale, come di norma, doppio. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Delle operazioni di voto è redatto un apposito verbale, allegato al verbale della seduta del Senato Accademico.
- 4) Le ulteriori modalità operative sono determinate dal Senato Accademico stesso.
- 5) È facoltà del Rettore istituire una Commissione elettorale di verifica di eventuali contestazioni, composta dal Rettore stesso, da un professore di I fascia scelto tra coloro che non godano dell'elettorato passivo e dal Direttore Generale, con funzioni di Segretario. La Commissione opera solo in caso di necessità.

ART. 14 - COMPUTO DEI VOTI E CASI DI BALLOTTAGGIO

- 1) In prima elezione è eletto il candidato che consegue la maggioranza assoluta (metà più uno dei voti degli aventi diritto).
- 2) In caso di mancato raggiungimento del quorum, si procede al ballottaggio (a maggioranza relativa) fra i primi due candidati per numero di voti. Il ballottaggio sarà tenuto immediatamente durante la stessa seduta oppure in altra seduta del Senato Accademico da tenersi entro 15 giorni dallo scrutinio, con convocazione riportante l'indicazione dell'apposito punto all'ordine del giorno. A parità di voti è accordata la preferenza al candidato con maggior anzianità di ruolo. In caso di ulteriore parità è privilegiato il candidato anagraficamente più anziano.

ART. 15 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI E NOMINA DEI PRESIDI DI FACOLTÀ'

- 1) Il Rettore proclama l'esito delle votazioni, al quale viene data adeguata pubblicità, anche mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università e pubblicazione sul Portale e sulla Intranet di Ateneo.
- 2) Il Preside eletto è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere confermato limitatamente a un solo mandato consecutivo.

TITOLO IV – ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEI CONSIGLI DI FACOLTÀ'

ART. 16 - CONVOCAZIONE ELETTORALE

- 1) Le votazioni relative alla componente del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Facoltà hanno luogo di norma nel mese di novembre, di ciascun triennio di nomina, presso la sede dell'Università IULM. Le elezioni sono indette triennialmente con Decreto del Rettore.

ART. 17 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

- 1) L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Università IULM al 1° novembre dell'anno in cui hanno luogo le elezioni. Per personale tecnico-amministrativo si intende: personale di cui all'art. 43 dello Statuto di Autonomia e, nello specifico, il personale dirigente, il personale tecnico-amministrativo con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a termine.
- 2) È prevista la presentazione di candidature da formalizzare entro 10 giorni dalla data fissata per la convocazione elettorale.

ART. 18 - MODALITÀ DI VOTO E CONTEMPORANEITÀ DI CARICHE

- 1) Il seggio elettorale sarà composto da tre dipendenti dell'Università IULM e sarà costituito con successivo decreto.
- 2) Il voto è segreto e viene espresso depositando nell'urna la scheda contenente l'indicazione del prescelto. Non è ammessa l'indicazione di più nomi sulla stessa scheda. Le schede che indichino più nomi sono nulle.
- 3) Non è consentita la contemporaneità di cariche in più Consigli di Facoltà. Ne consegue che il dipendente che abbia ottenuto la maggioranza dei voti in più Consigli di Facoltà, verrà designato, quale rappresentante del personale tecnico-amministrativo, nel Consiglio di Facoltà per il quale ha ottenuto più voti. In caso di parità di voti il dipendente potrà esercitare opzione.

ART. 19 - COMPUTO DEI VOTI

- 1) Le elezioni danno luogo alla nomina del numero dei rappresentanti previsti qualora ad esse partecipi almeno il 10% degli aventi diritto.
- 2) Verrà eletto, per ciascun consesso, il dipendente che avrà conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti verrà accordata la preferenza al dipendente con maggior anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità verrà privilegiato il dipendente più anziano.

ART. 20 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI E NOMINA DEGLI ELETTI

- 1) Dopo lo scrutinio il Rettore procederà, con proprio decreto, alla approvazione degli atti e alla proclamazione degli eletti.
- 2) Non si dà luogo all'indizione di nuove elezioni in caso di cessazione anticipata dalla carica da parte di tutti coloro che risultino dalla graduatoria dei votati.

TITOLO V – ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI DIVERSI CONSESSI

ART. 21 – GENERALITÀ

- 1) Il presente titolo disciplina le elezioni delle seguenti rappresentanze studentesche:
 - un rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione, con diritto di voto deliberativo se eletto da un quorum di partecipanti non inferiore ad un quarto degli studenti iscritti. In caso contrario, il rappresentante degli studenti avrà solo voto consultivo e concorrerà al numero legale solo se presente. Tale rappresentante sarà chiamato a svolgere altresì le funzioni di rappresentante degli studenti per il Diritto allo Studio nei rapporti con la Regione Lombardia;
 - un rappresentante degli studenti in Senato Accademico;
 - tre rappresentanti degli studenti in ciascun Consiglio di Facoltà, anche per la partecipazione alle Commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui uno iscritto a un corso di laurea magistrale;
 - un rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione in qualità di membro aggiunto;
 - un rappresentante degli studenti nel Presidio di Qualità.

ART. 22 - INDIZIONE

- 1) Le elezioni sono indette biennialmente con Decreto del Rettore. Il Decreto deve indicare:
 - la data delle elezioni e l'ubicazione del seggio;
 - l'ufficio amministrativo cui spetta porre in essere gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali;
 - le scadenze elettorali.
- 2) Al fine di garantire la rappresentanza studentesca nei vari consessi, le procedure elettorali sono avviate 30 giorni prima della scadenza del mandato. Le votazioni hanno luogo in una sola giornata, in un orario compreso tra le ore 9,30 e le 17,00, nella data stabilita dal Rettore, sentite le rappresentanze degli studenti. In caso di affluenza inferiore al 30% dell'elettorato attivo dovuto esclusivamente a cause di forza maggiore (es. sciopero dei mezzi pubblici) il Rettore può, con proprio Decreto, autorizzare il proseguimento delle elezioni nella mattinata del giorno successivo.
- 3) Nel caso sia prevista una convocazione elettorale studentesca a livello nazionale entro sei mesi dalla scadenza del mandato degli studenti in carica, le elezioni degli organi dell'Università IULM sono convocate per lo stesso giorno previsto dalla convocazione nazionale. Il mandato degli studenti in carica, e le relative graduatorie, si intendono prorogati fino alla nomina dei rappresentanti successivamente eletti.

ART. 23 – DEFINIZIONE DELL'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

- 1) Sono ammessi al voto gli studenti che risultano regolarmente iscritti alla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di master universitari di I e II livello di durata biennale, di specializzazione, di dottorato di ricerca.
 - **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – SENATO ACCADEMICO:**
L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti all'Università IULM, come definiti dal comma 1, in corso di studi o fuori corso per l'anno accademico in cui hanno luogo le elezioni, alla data delle elezioni.
L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti all'Università IULM, come definiti dal comma 1, in corso di studi per l'anno accademico in cui hanno luogo le elezioni, alla data della scadenza della presentazione delle candidature.
 - **CONSIGLIO DI FACOLTA'**
L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti a corsi di studio come definiti dal comma 1, afferenti alla Facoltà per il cui Consiglio devono essere eletti i rappresentanti, in corso di studi o fuori corso per l'anno accademico in cui hanno luogo le elezioni, alla data delle elezioni.
L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti a corsi di studio come definiti dal comma 1, afferenti alla Facoltà per il cui Consiglio devono essere eletti i rappresentanti, in corso di studi per l'anno accademico in cui hanno luogo le elezioni, alla data della scadenza della presentazione delle candidature.
 - **NUCLEO DI VALUTAZIONE**
L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti all'Università IULM, come definiti dal comma 1, in corso di studi o fuori corso per l'anno accademico in cui hanno luogo le elezioni, alla data delle elezioni.
L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti all'Università IULM, come definiti dal comma 1, in corso di studi per l'anno accademico in cui hanno luogo le elezioni, alla data della scadenza della presentazione delle candidature.
 - **PRESIDIO DI QUALITA'**
L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti all'Università IULM, come definiti dal comma 1, in corso di studi o fuori corso per l'anno accademico in cui hanno luogo le elezioni, alla data delle elezioni.

L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti all'Università IULM, come definiti dal comma 1, in corso di studi per l'anno accademico in cui hanno luogo le elezioni, alla data della scadenza della presentazione delle candidature.

ART. 24 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: LE LISTE ELETTORALI

- 1) È prevista la presentazione di liste elettorali fra loro concorrenti. In ogni caso, i nominativi dei candidati devono riferirsi unicamente a studenti della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 23, anche appartenenti a corsi di studio tra loro diversi.
- 2) Le liste sono presentate utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione, o comunque contenente tutti i dati in questo previsti, pena l'esclusione: ciascuna lista deve essere contraddistinta da denominazione, motto, logo o sigla. I candidati sono elencati con l'indicazione del nome, del cognome, del numero di matricola e del corso di studi di appartenenza.
- 3) Ciascuna lista deve essere corredata da almeno 20 firme di appoggio di studenti regolarmente iscritti alla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM nell'anno accademico in cui hanno luogo le elezioni, raccolte su moduli predisposti dall'Amministrazione, pena l'esclusione. Nessuno studente può appoggiare con la propria firma più di una lista. La firma di appoggio deve essere chiara, e deve riportare a fianco nome del firmatario, matricola e corso di studi di appartenenza.
- 4) Il ritiro di un candidato da una lista non elimina le firme in appoggio alla medesima lista eventualmente già apposte.
- 5) La presentazione delle liste di cui ai precedenti commi dovrà avvenire presso l'Ufficio Elettorale competente a cura del rappresentante di lista entro la data stabilita dal Decreto del Rettore. Tale data deve essere antecedente di almeno 15 giorni di calendario rispetto alla data di votazione. Contestualmente, ciascuna lista dovrà contenere, pena l'esclusione, la dichiarazione di disponibilità sottoscritta da tre studenti, non candidati, tra i quali sorteggiare gli scrutatori effettivi e i supplenti che costituiranno il seggio elettorale.
- 6) Il rappresentante di lista rappresenta la lista in ogni ulteriore adempimento e nei rapporti con la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM. Il rappresentante di lista può anche essere un candidato.
- 7) Ciascuna lista potrà comprendere un numero di candidati non superiore al triplo del numero degli eligendi per ciascun consesso.
- 8) Non sono eleggibili gli studenti che siano stati sottoposti a procedimento disciplinare.

ART. 25 – MODALITA' DI ELEZIONE, CONTEMPORANEITA' DI CARICHE, DURATA E DECADENZA

- 1) Le elezioni danno luogo alla nomina del numero dei rappresentanti previsti qualora ad esse partecipi almeno il 5% degli aventi diritto.
- 2) Per l'assegnazione del consesso alla singola lista o alle liste vincenti si utilizza il "metodo D'Hondt". Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista.
Lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.
- 3) Pur non essendo a priori vietata la candidatura a più consessi, le cariche della rappresentanza studentesca della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM sono tra loro incompatibili.

- 4) In caso di elezione di studenti che ricoprono altre cariche in organi collegiali della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, l'eletto dovrà optare per una delle due cariche entro dieci giorni dalla data di emanazione del Decreto di divulgazione degli esiti elettorali. Al dimissionario subentrerà il primo dei non eletti, fino al loro esaurimento. L'opzione è esercitata con lettera al Rettore. In caso di mancata opzione, l'eletto decade da tutti gli organi collegiali.
- 5) Gli eletti restano in carica, di norma, dalla data del Decreto di nomina, fino al 31 ottobre dell'anno di scadenza del mandato biennale.
- 6) In caso di rinuncia di uno dei candidati proclamati eletti o di sua decadenza dalla qualità di studente della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, all'eletto subentrerà il primo dei non eletti della lista di appartenenza del candidato rinunciataro o decaduto. I sostituti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato interrotto. In caso di esaurimento di candidati in graduatoria il Rettore provvede a indire nuove elezioni, salvo che la vacatio si verifichi negli otto mesi precedenti la scadenza naturale del mandato. I nuovi eletti restano comunque in carica fino al termine del mandato generale interrotto.
- 7) Il conseguimento del titolo di studio determina la decadenza dalla qualità di studente. In questo caso all'eletto subentrerà il primo dei non eletti, nell'ambito della stessa lista o in mancanza, della lista che ha preso più voti. In assenza di eletti idonei si procede nuovamente alle elezioni. La decadenza non opera nei confronti dei rappresentanti eletti che conseguano la laurea di I livello in corso di mandato e risultino poi iscritti, senza soluzione di continuità, ad uno dei Corsi di laurea magistrale della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM nell'anno accademico successivo a quello di conseguimento della laurea di I livello.
- 8) L'assenza per tre sedute consecutive determina la decadenza del rappresentante dalla carica.

ART. 26 – COMMISSIONI ELETTORALI

- 1) Con proprio Decreto, il Rettore costituisce una Commissione elettorale composta da un professore che funge da delegato del Rettore con funzioni di Presidente, da uno studente tra i rappresentanti uscenti e da un funzionario amministrativo, per il coordinamento e lo svolgimento delle operazioni elettorali.
- 2) La Commissione elettorale coordina e garantisce il libero svolgimento della campagna elettorale e delle operazioni di voto provvedendo alla decisione su ogni eventuale reclamo proposto nel corso delle operazioni elettorali; verifica i requisiti di eleggibilità dei candidati; dirime le questioni in materia di interpretazione del Regolamento; tiene a disposizione le liste elettorali; provvede al reperimento degli spazi per l'affissione, in eguale misura tra le varie liste; predispone le schede elettorali.
- 3) Le liste dei candidati riscontrate regolari verranno rese pubbliche almeno dieci giorni prima delle elezioni in una apposita bacheca, ove saranno elencate nell'ordine di presentazione.

ART. 27 – PROPAGANDA ELETTORALE

- 1) La propaganda è libera e può essere esercitata anche attraverso l'esposizione di manifesti, negli spazi autorizzati, fino al giorno precedente le elezioni. Nel giorno delle elezioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale, compresa la nuova affissione di stampati o la diffusione di qualsivoglia materiale di propaganda. I rappresentanti di lista dovranno rispondere di eventuali danni a cose o a strutture provocati nell'esercizio della propaganda elettorale.

ART. 28 – SEGGI ELETTORALI

- 1) Il seggio elettorale sarà così composto:
 - un dirigente o funzionario dell'Università IULM (quale Presidente);
 - fino a cinque funzionari dell'Università IULM, di cui uno con funzione di vicepresidente;
 - fino a cinque studenti dell'Università IULM, sorteggiati tra i nomi degli studenti proposti dalle liste elettorali o, in loro assenza, reclutati tra studenti volontariamente propostisi per l'incarico.

- 2) Per essere validamente costituito, al seggio dovranno essere presenti almeno due componenti.

ART. 29 – MODALITA' DI VOTO

- 1) La votazione avviene a scrutinio segreto, esprimendo una sola preferenza sul simbolo o sul nominativo della lista e apponendo una croce nello spazio apposito a lato del nome e cognome del candidato.
- 2) Gli elettori, per esercitare il diritto di voto, devono presentarsi al seggio muniti del badge o di un documento di identità con foto, in corso di validità.
- 3) L'identificazione può comunque avvenire anche per attestazione di uno dei componenti del seggio o per attestazione di un altro elettore che sia già stato ammesso a votare in base ad un regolare documento. In tali casi l'autenticazione si opera con l'apposizione della firma di colui che identifica l'elettore nella lista degli iscritti, in corrispondenza del nome dell'elettore che viene riconosciuto e saranno altresì indicati gli estremi del documento di riconoscimento di colui che effettua l'attestazione.
Nessuno può identificare più di un elettore.

ART. 30 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

- 1) Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. Coloro che intendono assistervi devono darne preventiva comunicazione al Presidente del seggio.
- 2) Dopo lo scrutinio il Rettore procederà con proprio Decreto alla approvazione degli atti e alla proclamazione degli eletti.
- 3) L'identificazione può comunque avvenire anche per attestazione di uno dei componenti del seggio o per attestazione di un altro elettore che sia già stato ammesso a votare in base ad un regolare documento. In tali casi l'autenticazione si opera con l'apposizione della firma di colui che identifica l'elettore nella lista degli iscritti, in corrispondenza del nome dell'elettore che viene riconosciuto e saranno altresì indicati gli estremi del documento di riconoscimento di colui che effettua l'attestazione.
Nessuno può identificare più di un elettore.